

# dossier

Marzo 2022

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI

---

Atto del Governo n. 360

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 293



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 421

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Oggetto</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313</i> ).....	5
Articolo 4 ( <i>Abrogazioni e disposizioni transitorie</i> ).....	8
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	8



## **INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO**

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto ministeriale	
<b>Atto del Governo n.</b>	360	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissioni competenti:</b>	2 <sup>a</sup> (Giustizia). 5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)	II Giustizia, XIV Politiche dell'Unione Europea e V Bilancio

---

### **PREMESSA**

Lo schema A.G. n. 360 reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

L'articolo si limita a indicare l'oggetto del decreto, già evidenziato in premessa.

#### **Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74)**

L'articolo apporta una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (*Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario*).

In particolare, alla lettera a), si prevede una modifica di coordinamento formale.

La lettera b), dopo l'articolo 1, inserisce l'articolo 1-bis (*Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari*) in cui si provvede all'istituzione di un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009. La gestione del sistema informatizzato è affidata all'Ufficio centrale del casellario del Ministero della giustizia.

La lettera c), inserisce tra le definizioni previste all'articolo 2 quelle di impronte digitali e di immagine del volto, specifica inoltre che le disposizioni del decreto riferite a cittadini di un Paese terzo si applicano anche agli apolidi e persone cui la cittadinanza è ignota

La lettera d) modifica l'articolo 4 (*Estratto del provvedimento iscrivibile*) specificando che nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.

La lettera e) sostituisce l'articolo 6 (*Provvedimenti iscrivibili* mutandone la rubrica (*Richiesta di informazioni sulle condanne*) e, a parte mere riformulazioni, aggiunge la precisazione che se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni e che l'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti dagli altri Stati membri nel certificato da fornire all'interessato.

La lettera f) sostituisce l'articolo 7 (*Estratto del provvedimento iscrivibile*) riscrivendone la rubrica (*Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne*) e in particolare introduce una disciplina limitativa della trasmissione delle informazioni quando queste sono richieste per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (certificato selettivo contenente le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione), nonché le informazioni relative alle condanne pronunciate in altri Stati membri, salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni. Inoltre, si stabilisce che tali limitazioni si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Si precisa inoltre che quando è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Quando è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e in Paesi terzi di cui abbia informazione. Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto già visto, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri. Si aggiungono inoltre i termini di risposta già previsti dall'articolo 8 oggetto di abrogazione da parte del presente schema all'articolo 4.

**La RT** riferisce preliminarmente che con l'intervento normativo in esame si intendono emanare norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, volta a realizzare il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS (*European Criminal Records Information System*) che costituisce uno strumento fondamentale nella creazione di un quadro armonico e unitario delle strategie di repressione dei reati, e di contrasto alla criminalità e al terrorismo mediante un efficace scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN), integrando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

Evidenzia che il presente provvedimento ha carattere precettivo e ordinamentale ed è teso all'efficientamento del sistema d'informazione fondamentale per la prevenzione e repressione del crimine già in uso nell'ambito dei paesi europei. Rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività connesse, anche con riferimento all'adeguamento del sistema ECRIS, potranno essere sostenute

con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 2 ribadisce che interviene sul decreto legislativo n. 74 del 2016, apportando le modifiche necessarie in materia di organizzazione e contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

In particolare, segnala l'inserimento dell'articolo 1-bis (*Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali*), con il quale si stabilisce l'istituzione di un sistema informatizzato che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'ufficio centrale del Casellario (lettera b), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, già operante nell'ambito delle articolazioni del Ministero della giustizia e chiamato a gestire il sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 75/2016.

Altro intervento di armonizzazione con i principi della direttiva è quello realizzato con l'inserimento della previsione che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi (lettera c).

Segnala, inoltre, l'opportuno inserimento tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto legislativo 74 del 2016, della previsione di quelle relative alle «impronte digitali», intese come «impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito» e di quella relativa alla «immagine del volto», quale «immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

Evidenzia come rilevanti, specie in relazione alla disciplina unionale in materia di protezione dei dati personali, le previsioni che sottolineano il divieto di ritrasmissione delle informazioni acquisite per fini diversi da un procedimento penale (lettera d) e quella che ridefinisce i contenuti della richiesta di informazioni sulle condanne mediante la riformulazione dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74 del 2016 (lettera e).

In merito poi all'intervento sull'articolo 7 del menzionato decreto ridefinisce le disposizioni in tema di risposte alle richieste di informazioni sulle condanne, stabilendo un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo e fissando il termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per l'evasione da parte dell'ufficio centrale delle richieste di informazioni presentate dall'interessato (lettere f e g).

Certifica che si tratta di adempimenti, di natura istituzionale, che potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale proposito, con specifico riferimento a possibili aggiornamenti di natura tecnica dei sistemi informativi già in uso presso il Casellario, assicura che agli stessi si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse previste in bilancio a legislazione

vigente rispettivamente sul capitolo 1501 *“Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”*, iscritto nello stato di previsione di spesa di questa amministrazione alla Missione 6-U.d. V. 1.2 - Giustizia civile e penale - C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: *“Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”*, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché sul capitolo 7203 *“Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale - Rete unitaria della pubblica amministrazione-, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”* che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va premesso che la RT certifica la piena sostenibilità degli adempimenti di natura istituzionale derivanti dalle norme in esame, riferendo che questi potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo, a tal fine, le coordinate degli stanziamenti che sono già previsti in bilancio per il triennio 2022/2024.

Sul punto, appare preliminarmente utile la richiesta di alcuni elementi integrativi in merito ai riflessi che alcune norme sembrano produrre sui fabbisogni organizzativi dell'Ufficio centrale del casellario dell'Amministrazione giudiziaria<sup>1</sup>.

In particolare, per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione, prevista dalla lettera b), andrebbero fornite stime sui relativi costi, da raffrontare con la possibilità di rimodulazione delle risorse disponibili.

Inoltre, l'integrazione di cui alla lettera c), n.2), ivi stabilendosi che d'ora innanzi le disposizioni di cui al decreto legislativo 74/2016, debbano riferirsi, oltre che ai cittadini di un Paese terzo, anche agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota, potrebbe determinare un incremento dei fabbisogni per gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione ad adempimenti e attività istruttorie

---

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale del casellario giudiziale è un Reparto (il I) dell'Ufficio III - *“Grazie, casellario e registri”*, posto alle dipendenze della Direzione generale degli affari interni, posta alle dipendenze del Dipartimento degli Affari di giustizia del ministero. Si segnala che, la Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia riferisce che *“nel corso del 2021, le analisi approfondite sullo stato dei sistemi del casellario e dei servizi erogati hanno condotto, all'esito di studi di fattibilità funzionale e di sostenibilità, all'aggiornamento del “Piano dei fabbisogni del casellario centrale”, elaborato dal Casellario sin dal 2019. Esso contiene tutti i requisiti necessari per varie linee di intervento: interventi adeguativi, dovuti a variazioni normative; interventi evolutivi, dovuti ad obsolescenza delle architetture e dei sistemi, miglioramenti funzionali e, soprattutto, nuovi servizi da erogare.”* Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione annuale al Parlamento sull'Amministrazione della Giustizia 2021, pagine 310-318.



riferite ad una casistica più ampia di quella che è ad oggi già prevista dalla normativa vigente.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che la RT fornisce le coordinate contabili relative agli stanziamenti che sono già previste nello stato di previsione della spesa del dicastero della Giustizia in bilancio per il triennio 2022/2024<sup>2</sup>, le cui risorse dovranno assicurare la integrale copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle norme in esame in relazione all'istituzione di un nuovo sistema informatizzato gestito dall'Ufficio del casellario centrale, andrebbe confermato che le risorse indicate consentiranno nel contempo anche la copertura degli altri interventi di spesa che già previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto, va tuttavia segnalato che le risorse indicate, iscritte nel programma "Giustizia civile e penale" nel bilancio 2022/2024, sono composte per circa quattro quinti delle componenti di spesa da "oneri inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità<sup>3</sup>, per cui per tale parte non si presentano possibilità di rimodulazione ai fini della copertura di nuovi oneri.

### Articolo 3

#### ***(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)***

Il comma 1 apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del

---

<sup>2</sup> Va detto che il capitolo 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", iscritto in corrispondenza alla Missione 6-U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", consta di n. 10 piani gestionali, di cui al momento la previsione di spesa è integralmente ascrivita alla voce "Manutenzione", mentre i restanti 9 piani sono indicati per "memoria", mentre il capitolo 7203 (spesa in conto capitale) "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale - Rete unitaria della pubblica amministrazione-, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" consta di n. 15 piani gestionali recanti specifica previsione di spesa, restandone solo tre indicati "per memoria". Sul punto, va evidenziato che nel bilancio in gestione, in corrispondenza all'Azione interessata dagli stanziamenti corrispondenti ai capitoli indicati dalla RT il criterio di formulazione delle previsioni di stanziamento è espressamente indicato in riferimento alle "spese volte a garantire il funzionamento dei sistemi informativi, sia di parte corrente e sia di parte capitale, che sono coerenti con quelle già presenti a legislazione vigente" tenendo conto delle "effettive necessità dell'amministrazione, che negli ultimi anni hanno reso indispensabile l'attribuzione in corso d'esercizio di risorse aggiuntive, e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016" concludendosi che sono state, inoltre, "riportate nella parte capitale, le risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 tenendo conto anche delle risorse provenienti dai progressi esercizi ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. b della legge 196 del 2009". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello Stato per il triennio 2022/2024, Note Integrative allo stato di previsione del ministero della giustizia, Scheda Azione, pagina 39.

<sup>3</sup> Senato della Repubblica A.S.2448, ddl Legge di bilancio 2022, Tomo III, prospetto "Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009" pagina 356.

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico sul casellario giudiziale*), come segue:

-alla lettera a) all'articolo 2 (*Definizioni*), sono inserite le definizioni di «impronte digitali» e «immagine del volto»;

-alla lettera b) all'articolo 4 (*Estratto del provvedimento iscrivibile*): si aggiunge la cittadinanza ai dati che ogni provvedimento giudiziario e amministrativo iscritto per estratto deve contenere. Inoltre si aggiunge che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali deve essere indicato oltre che per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea anche per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide. Infine, si inserisce il comma 1-*bis* per cui quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condanna non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.;

- alla lettera c), all'articolo 5-*ter* (*Estratto del provvedimento iscrivibile*), si aggiunge tra i contenuti di ogni estratto di condanna anche l'iscrizione dell'immagine del volto della persona condannata;

- alla lettera d), all'articolo 19 (*Ufficio centrale*), al comma 5-*bis* (*Compiti dell'ufficio centrale*): ove le norme fanno riferimento a cittadini di Paesi terzi, si aggiunge anche il caso di persone di cui non è nota la cittadinanza. Inoltre si aggiunge un nuovo compito con la lettera *f-bis*) per cui l'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;

- alla lettera e), all'articolo 25-*ter* (*Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato*), è aggiunto il comma 2-*bis* per cui il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;

- alla lettera f) all'articolo 28-*bis* (*Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*): dopo il comma 2, è inserito il comma 2-*bis* in cui si prevede che nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 e dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis* per cui la pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.;

- alla lettera g), all'articolo 42 (*Regole tecniche del sistema*), dopo il comma 1-*bis*, è inserito il comma 1-*ter*, in cui è stabilito che quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-*bis* all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate;

- alla lettera h), all'articolo 43 (*Codice identificativo sulla base delle impronte digitali*), si aggiunge il caso della persona di cui non è nota la cittadinanza e dell'apolide a quelli per cui è adottato un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali per consentire la sicura riferibilità di un procedimento all'individuo.

**La RT** ribadisce che con l'articolo si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 recante il T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, apportandovi le necessarie integrazioni e raccordi tanto lessicali quanto normativi.

In particolare, segnala le modifiche per le quali si deve riportare accanto ai dati contenuti nelle iscrizioni del casellario giudiziale e del casellario giudiziale europeo anche quello relativo alla cittadinanza e la necessità di inserire il riferimento specifico sia per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, che per persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide. Segnala, inoltre, l'opportuno inserimento del riferimento alle «impronte digitali», intese come «impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito» e alla «immagine del volto», quale «immagini digitalizzate del volto di una persona. (comma 1, lettera a)

Rileva che analoghi interventi tesi alla specificazione del riferimento a “persone di cui non è nota la cittadinanza” sono all'articolo 19 del citato DPR 313/2002 (lettera d).

Evidenzia, inoltre, che la disposizione stabilisce anche che nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide, sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (lettera e).

Sottolinea che la previsione disciplina altresì l'opportunità di procedere ai necessari aggiornamenti in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi.

In tali casi le regole procedurali di carattere tecnico-operativo verranno adeguate dal Ministero della giustizia con uno o più decreti, emanati sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali (lettera g).

Da ultimo, rappresenta che, con la lettera h), si realizza l'opportuno inserimento nell'articolo 43, al comma 1, del riferimento ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide.

Certifica, in definitiva, che l'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale e precettivo e in alcuni casi, realizza interventi di natura lessicale e di raccordo normativo, richiamando, pertanto, quanto rappresentato per l'articolo 2, con riferimento alla natura degli adempimenti connessi, e all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che alle attività collegate si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'inserimento dell'immagine del volto nell'estratto del provvedimento (prevista dalla lettera c) tramite modifica all'articolo 5-ter) non si ripercuota sui fabbisogni dell'amministrazione. In particolare, andrebbe spiegato se l'amministrazione dispone già della tecnologia necessaria e se la relativa attività di registrazione sia compatibile con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 5.

## **Articolo 4** **(Abrogazioni e disposizioni transitorie)**

Il comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 8 (*Termini di risposta*) del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 ora trasposti nell'articolo 7.

Il comma 2, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 (*Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI*), fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Il comma 3 prevede che le disposizioni dell'articolo 4 (*Modalità di trasmissione delle informazioni*) del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuino ad applicarsi nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziari sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui al comma 1-ter, dell'articolo 42 (*Regole tecniche del sistema*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico sul casellario giudiziario*), inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

**La RT** evidenzia che l'articolo prevede l'abrogazione di norme di fatto assorbite dalle nuove previsioni, in particolare si segnala che viene abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 (comma 1) e che è, altresì, abrogato il decreto legislativo n. 75 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente provvedimento (comma 2).

Sul comma 3 riferisce che la norma stabilisce che sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 42, comma 1-ter del sopraindicato DPR 313 del 2002, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75.

Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale essendo volta a realizzare raccordi normativi e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di norme transitorie che consentono la prosecuzione delle attività secondo le norme attualmente vigenti fino all'emanazione di decreti ministeriali attuativi.

## **Articolo 5** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che la norma contiene la clausola d'invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento

che gli adempimenti previsti dal presente decreto di natura istituzionale, potranno essere espletati da parte delle Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, impone sempre l'osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo<sup>4</sup>, ovvero, che le stesse siano accompagnate da RT contenenti l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, dal momento che, anche in relazione al loro funzionamento, le amministrazioni sarebbero tenute a considerare solo i fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, e non anche di quelli relativi a nuove norme di cui si prevede l'approvazione solo in un momento successivo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Sul punto, va segnalato il recente intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'onere, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, maggio -agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

<sup>5</sup> Articolo 21, commi 1-*sexies* e 12-*bis*, della legge di contabilità.